

Il Consiglio presbiterale diocesano manifesta istituzionalmente la comunione gerarchica tra il vescovo e il presbiterio e la missione ecclesiale. Il Consiglio oltre a facilitare il necessario dialogo tra il Vescovo e il presbiterio serve ad accrescere la fraternità tra i diversi settori del clero della diocesi. Si incrementi il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano, essendo entrambi organismi di partecipazione ecclesiale di collaborazione al governo pastorale del Vescovo.

NATURA E COMPETENZE

Art. 1 - È costituito nella diocesi di Piazza Armerina il Consiglio presbiterale, come senato del vescovo¹, composto da presbiteri che rappresentano il presbiterio diocesano.

Art. 2 - Il Consiglio presbiterale è un organismo collegiale, rappresentativo del presbiterio diocesano.

Il Consiglio presbiterale promuove ed esprime la comunione del presbiterio con il Vescovo e dei presbiteri fra di loro, in uno spirito di operante e fraterna solidarietà. Esso, oltre a facilitare il necessario dialogo tra il Vescovo e il presbiterio, serve ad accrescere la fraternità tra i diversi settori del clero della diocesi².

Art. 3 - § 1. Il Consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo ne chiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto³.

§ 2. Non compete al Consiglio presbiterale trattare le questioni relative allo stato delle persone, né quelle relative alla designazione degli uffici⁴.

¹ “Al solo consiglio presbiterale è riservato il titolo e l’ufficio di senato del Vescovo nel governo della diocesi”: SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Ecclesiae imago*, 22 febbraio 1973, n. 203 b, can. 495 § 1.

² Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores*, per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 182 b.

³ Cfr. can. 500 § 2. La legge canonica stabilisce che il Consiglio presbiterale deve essere consultato nelle seguenti questioni particolari: convocazione del sinodo diocesano (can. 461 § 1); erezione, soppressione o modifica rilevante delle parrocchie (can. 515 § 2); destinazione delle offerte parrocchiali e remunerazione dei sacerdoti con incarichi parrocchiali (can. 531); remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (art. 33 Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia); costituzione dei consigli pastorali parrocchiali (can. 536 § 1); costruzione di una nuova chiesa (can. 1215 § 2); riduzione ad uso profano di una chiesa (can. 1222 § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo (can. 1263). A questi casi si deve aggiungere l’obbligo di sentire il consiglio presbiterale prima di decidere se dar luogo a regolari riunioni domenicali senza la celebrazione dell’Eucaristia (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero*, *Christi Ecclesia*, 2 giugno 1988, n. 24).

⁴ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare Presbyteri sacra*, 11 aprile 1970, n. 5.

Art. 4 - Anche se organo di natura consultiva, il Consiglio è chiamato a coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata⁵. Esso è anche la sede idonea per far emergere una visione di insieme della situazione diocesana e per discernere ciò che lo Spirito Santo suscita per mezzo di persone o di gruppi; per scambiare pareri ed esperienze; per determinare obiettivi chiari dell'esercizio dei vari ministeri diocesani, proponendo priorità e suggerendo metodi⁶.

Art. 5 - Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo sceglie liberamente da sei a dodici sacerdoti per costituire il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto⁷.

Art. 6 - Tutti i membri del Consiglio presbiterale hanno il diritto e il dovere di partecipare con voto consultivo al sinodo diocesano⁸.

Art. 7 - Spetta al Consiglio presbiterale:

- 1) eleggere il Segretario
- 2) su proposta del Vescovo, costituire stabilmente un gruppo di cinque parroci, tra i quali questi sceglierà i due con i quali discutere la rimozione o il trasferimento di un parroco⁹;
- 3) designare collegialmente due suoi membri da inviare al concilio provinciale con voto consultivo¹⁰;
- 4) designare uno dei revisori dei conti dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero¹¹;
- 5) designare il presbitero che, insieme al segretario, rappresenti il Consiglio alla Commissione presbiterale regionale.

⁵ Cfr. can. 495 § 1; *Apostolorum successores*, n. 182 b.

⁶ *Apostolorum successores*, n. 182 d.

⁷ Cfr. can. 502.

⁸ Cfr. cann. 463 § 1, n. 4 e 466.

⁹ Cfr. cann. 1742 § 1 e 1750.

¹⁰ Cfr. can. 443 § 5.

¹¹ Cfr. Decreto del Presidente della C.E.I., 20 luglio 1985, art. 18.

COMPOSIZIONE

Art. 8 - Il Consiglio presbiterale si struttura in: Presidente, Assemblea, Direttivo, Segretario.

PRESIDENTE

Art. 9 - Spetta soltanto al Vescovo convocare il Consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri e divulgare il contenuto delle discussioni e le eventuali decisioni adottate¹².

ASSEMBLEA

Art. 10 - L'assemblea è composta da membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo¹³.

Art. 11 - § 1. Sono eletti dal presbiterio i vicari foranei.

§ 2. Sono membri di diritto:

- 1) Il vicario generale.
- 2) I vicari episcopali e il vicario giudiziale.
- 3) Il rettore del seminario.
- 4) Il delegato per la vita consacrata, scelto dal Vescovo tra i sacerdoti religiosi che hanno il domicilio in diocesi¹⁴.

§ 3. Il Vescovo è libero di nominare alcuni presbiteri, scelti per assicurare una rappresentanza adeguata dell'intero presbiterio¹⁵.

¹² Cfr. can. 500 §§ 1 e 3; *Apostolorum successores*, n. 182 c.

¹³ Cfr. can. 497.

¹⁴ Cfr. can. 103.

¹⁵ Cfr. *Apostolorum successores*, n. 182 f.

Art. 12 - Tutti i membri del Consiglio presbiterale - eletti, di diritto e nominati - hanno voce attiva e passiva.

DIRETTIVO

Art. 13 - Il direttivo è composto dal segretario e da due presbiteri eletti dall'assemblea tra i membri del Consiglio presbiterale e rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 14 - Spetta al direttivo il compito di collaborare con il Vescovo nella preparazione dell'ordine del giorno.

SEGRETARIO

Art. 15 - Spetta al Segretario:

- 1) tenere aggiornato l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale;
- 2) su mandato del Vescovo, curare la redazione dell'ordine del giorno;
- 3) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno e le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie;
- 4) trasmettere ai consiglieri, almeno quindici giorni prima delle sessioni, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno;
- 5) redigere il verbale delle riunioni e curare l'archivio;
- 6) su specifico mandato del Vescovo, redigere una sintesi del verbale da portare a conoscenza di tutti i presbiteri;
- 7) rappresentare il Consiglio presbiterale nel Consiglio pastorale diocesano;
- 8) rappresentare il Consiglio presbiterale nella Commissione presbiterale regionale, insieme con l'altro membro eletto dallo stesso Consiglio presbiterale.

DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

Art. 16 - L'elezione del Consiglio presbiterale è disposta dal Vescovo.

Art. 17 - Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale (can. 498 § 1):

1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti secolari incardinati in altre diocesi, i quali dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio, su mandato del Vescovo;

3° i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che abbiano il domicilio in diocesi, a norma del can. 103.

Art. 18 - I membri da eleggere vengono scelti nel seguente modo: il clero di ogni vicariato foraneo, secondo le disposizioni del Vescovo, designa il vicario foraneo che, in quanto tale, partecipa al Consiglio presbiterale.

DURATA E CESSAZIONE

Art. 19 - Il consiglio presbiterale dura in carica cinque anni.

Art. 20 - I consiglieri decadono:

1° per dimissioni presentate al Vescovo e da lui accettate;

2° per cessazione dall'incarico di vicario foraneo;

3° per perdita dell'ufficio, in caso di membri di diritto¹⁶;

4° per trasferimento ad altra diocesi.

Art. 21 - § 1. In caso di sede vacante, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori. Entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il Consiglio presbiterale¹⁷.

¹⁶ Cfr. cann. 184-196.

¹⁷ Cfr. can. 501 § 2.

§ 2. Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo, consultato il Metropolita, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente¹⁸.

LE SESSIONI

Art. 22 - § 1. Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno.

§ 2. Si riunisce in sessione straordinaria ogniqualevolta il Vescovo lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta scritta, proponendo i temi da trattare nell'ordine del giorno.

Art. 23 - I membri del Consiglio presbiterale sono tenuti a partecipare personalmente alle sessioni del Consiglio.

Art. 24 - Dopo la preghiera iniziale, il Segretario legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Art. 25 - § 1. Il Vescovo può invitare esperti nel caso in cui l'ordine del giorno preveda la trattazione di materie che richiedono specifiche competenze.

§ 2. Gli esperti invitati possono trattenersi solo per presentare la materia di loro competenza e per rispondere ad eventuali richieste di approfondimenti o di chiarimenti.

Art. 26 - Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 27 - Il Consiglio si esprime validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

¹⁸ Cfr. can. 501 § 3.

Art. 28 - Per quanto riguarda le elezioni, di cui all'art. 8, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età¹⁹.

Art. 29 - Per quanto riguarda i pareri ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti²⁰.

Art. 30 - § 1. In caso di elezioni le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

§ 2. Prima di procedere alle elezioni il Vescovo designerà gli scrutatori.

¹⁹ Cfr. can. 119, 1°.

²⁰ Cfr. can. 119, 2°.

